

Risoluzione dell'Agenzia delle entrate sulle donazioni a favore degli ospedali universitari

Deduzioni allargate nella sanità

Ammesse erogazioni liberali (non ad attività commerciali)

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Deduzione possibile per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e titolari di reddito d'impresa a favore degli ospedali universitari, purché questi ultimi non esercitino esclusivamente o prevalentemente attività di natura commerciale.

Così l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 7/07/2010 n. 68/E, è intervenuta in risposta ad un'istanza d'interpello, presentata da un'azienda ospedaliera ed universitaria, sul tema della deducibilità, in capo ai contribuenti eroganti, delle donazioni effettuate a favore dell'ente, ai sensi della lettera l-quater), comma 1, dell'art. 10 e della lettera a), comma 2, dell'art. 100, dpr n. 917/1986.

Nell'istanza presentata, l'azienda riteneva di rientrare fra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali effettuate da privati cittadini o da titolari di reddito d'impresa (ditte individuali o soggetti collettivi) nei limiti, in tale ultimo caso, del 2% del reddito d'impresa dichiarato, in quanto l'ente desti-

natario è dotato di personalità giuridica, ma soprattutto, istituito per perseguire finalità di assistenza sanitaria integrate da finalità di istruzione, con la partecipazione dell'università, ancorché lo stesso ente svolga, in connessione con l'attività istituzionale e marginalmente, la sperimentazione di farmaci commissionata da impre-

se farmaceutiche, la locazione di aree, il servizio mensa e la formazione professionale.

Tale ultime attività, come detto, sono esercitate marginalmente e hanno, come obiettivo prioritario, la messa a punto di farmaci destinati al miglioramento dell'assistenza sanitaria, la locazione di aree destinate al parcheggio dei visitatori, il servizio mensa per i dipendenti della struttura e la formazione di operatori sanitari, di medici e di infermieri.

Le Entrate, preliminarmente, evidenziano che gli articoli del testo unico richiamato, l'articolo 10 e l'articolo 100, dispongono la deducibilità di taluni oneri che, se non dedotti nell'ambito della determinazione dei singoli redditi del contribuente, sono deducibili dal reddito complessivo, se

rispettosi di taluni requisiti di natura soggettiva e oggettiva; negli articoli richiamati, in effetti, si fa riferimento alle erogazioni liberali erogate a favore di enti di ricerca scientifica, università, fondazioni universitarie e di enti di ricerca vigilati dal ministero dell'istruzione.

Pertanto, l'azienda istante rientra fra quei soggetti individuati dal comma 6, dell'art. 2, d.lgs. n. 517/1999 che operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale, aventi come oggetto sociale il perseguimento

di detti obiettivi e che operano in sinergia con le università, con la conseguenza che rispettano i requisiti soggettivi richiesti dalle

disposizioni richiamate.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, inoltre, il comma 2, lett. a), dell'art. 100 dispone che le erogazioni liberali possono essere dedotte purché il beneficiario sia in possesso della personalità giuridica e persegua «esclusivamente» una o più finalità tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.

Da quanto indicato, pertanto, si evince con estrema chiarezza che le condizioni nell'ambito di tali tipi di aziende sono generalmente rispettate, ma nel caso specifico permaneva il dubbio della presenza di attività di natura commerciale, ancorché esercitate in via marginale e in diretta connessione delle attività istituzionali principali, che contrastavano con il perseguimento «esclusivo» delle finalità richieste (educazione, istruzione, ricreazione, ricerca ecc.).

Sul punto, condivisibilmente, le Entrate chiariscono che in presenza di attività diverse da quelle di assistenza sanitaria, aventi caratteristiche commerciali, la lettera a), del comma 2, dell'art. 100 del Tuir privilegia l'aspetto «sostanziale» e «finalistico» dell'erogazione (risoluzione n. 386/2008), con la conseguenza che l'esercizio di dette attività in tali modalità non preclude l'inquadramento dell'azienda ospedaliero-universitaria tra i soggetti destinatari delle erogazioni deducibili, nel rispetto delle condizioni appena indicate.

—©Riproduzione riservata—

